



**Città di
Borgomanero**



PIANO DELL'ARREDO URBANO

REGOLAMENTO DEHORS

**(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 01/04/2015)
(Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 21/10/2015)
(Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27/03/2023)**

**IL DIRIGENTE
F.to Volpe Arch. Paolo**

PIANO DELL'ARREDO URBANO

REGOLAMENTO DEHORS

INDICE

TITOLO I – Oggetto del regolamento

Art. 1 - Definizione di dehors	pag.	3
Art. 2 – Finalità	pag.	3

TITOLO II – Dehors stagionale

Art. 3 - Autorizzazione - modalità per le richieste	pag.	3
Art. 4 - Criteri di collocazione	pag.	5
Art. 5 - Criteri di realizzazione	pag.	4
Art. 6 - Tipologie di coperture o protezioni ammesse e relativi criteri per l'inserimento ambientale	pag.	6
Art. 7 - Ambiti di inserimento nel territorio	pag.	7

TITOLO III – Dehors permanente

Art. 8 - Autorizzazione - modalità per le richieste	pag.	8
Art. 9 - Criteri di collocazione	pag.	9
Art. 10 - Criteri di realizzazione	pag.	10
Art. 11 - Tipologie di coperture o protezioni ammesse e relativi criteri per l'inserimento ambientale	pag.	11
Art. 12 - Ambiti di inserimento nel territorio	pag.	11

TITOLO IV – Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie

Art. 13 - Norme transitorie e sanzioni	pag.	11
----------------------------------------	------	----

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - DEFINIZIONE DI DEHORS

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, privato gravato da servitù di uso pubblico o privato che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio con somministrazione di alimenti e bevande o ad una struttura ricettiva.
2. Il periodo di installazione è stagionale o permanente:
 - Dehors stagionale: l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili posti temporaneamente, per il periodo stabilito al successivo art. 3, in modo funzionale ed armonico su suolo pubblico, privato gravato da servitù di uso pubblico o privato che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio con somministrazione di alimenti e bevande o di una struttura ricettiva;
 - Dehors permanente: l'insieme degli elementi posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, privato gravato da servitù di uso pubblico o privato che delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio con somministrazione di alimenti e bevande o di una struttura ricettiva, costituente "pertinenza" dello stesso esercizio, mantenuto per un periodo non superiore a sei anni decorrenti dalla data di rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico, rinnovabili di altri sei.
3. Ai fini del presente regolamento si intende con il termine "suolo pubblico" le aree e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio comunale o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di uso pubblico.

Art. 2 – FINALITÀ

1. L'occupazione del suolo pubblico, privato gravato da servitù di uso pubblico o privato mediante dehors è disciplinata dal presente regolamento, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino elaborati dalla Città.
2. Il presente regolamento determina i criteri per l'inserimento ambientale dei dehors, le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana dell'inserimento e le procedure per il conseguimento della specifica autorizzazione.
3. Il presente regolamento non fissa i criteri per la collocazione di soli tavolini (massimo 2) e rispettive sedie (massimo 4 per tavolino) a ridosso del pubblico esercizio di somministrazione, senza la delimitazione di fioriere, in quanto non è da considerarsi una forma di dehors. In tale caso dovrà essere comunque richiesta l'autorizzazione per l'utilizzo del suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico.

TITOLO II –DEHORS STAGIONALE

Art. 3 - AUTORIZZAZIONE - MODALITÀ PER LE RICHIESTE

1. Il titolare di un esercizio pubblico con somministrazione di alimenti e bevande o di una struttura ricettiva che intenda collocare un dehors su suolo pubblico, privato gravato da servitù di uso pubblico o privato, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione.
2. Al fine dell'ottenimento della autorizzazione di cui al comma precedente, il titolare dell'esercizio pubblico con somministrazione di alimenti e bevande o di una struttura ricettiva dovrà presentare almeno trenta giorni prima di quello previsto per la installazione del dehors, formale istanza in bollo di concessione di suolo pubblico per la posa di dehors (nel caso in cui ricorrano i presupposti) e di autorizzazione in bollo (in caso di suolo privato) corredata dalla seguente documentazione a firma di tecnico abilitato alla professione:
 - a) progetto in due copie, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata,

(nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali). Dovranno prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, ecc...

- b) relazione tecnica;
- c) campione del tessuto della eventuale copertura;
- d) fotografie a colori del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;
- e) nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura venga posta a contatto dell'edificio o su area privata;
- f) attestazione comprovante il versamento dei diritti di segreteria;
- g) dichiarazione che gli eventuali impianti saranno realizzati ai sensi della normativa vigente;
- h) n. 1 marca da bollo.

Nel caso di occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico:

- i) attestazione comprovante il versamento della COSAP relativo all'anno precedente e all'anno corrente (nel caso di rateizzo attestazione comprovante il versamento della prima rata della COSAP).
- j) attestazione comprovante il versamento del deposito cauzionale o polizza assicurativa o bancaria a copertura di eventuali danni causati al suolo pubblico a seguito dell'occupazione dell'importo di Euro 25/mq.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'acquisizione di attestazione dell'ufficio tributi comunale circa la regolarità dei pagamenti della tassa comunale sui rifiuti.

L'allestimento di dehors stagionali non ha natura edilizia e, pertanto, è assoggettata a sola autorizzazione amministrativa; nelle zone a vincolo dovrà essere preventivamente acquisita autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m. e i. e nelle aree identificate del PRGC quali "nuclei di antico impianto o nuclei cascinali" dovrà essere preventivamente acquisito il parere vincolante della Commissione Locale del Paesaggio.

Oltre alla documentazione sopra indicata, per la realizzazione di nuovo dehors stagionale o per l'ampliamento del dehors già autorizzato l'esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, già in attività, dovrà presentare apposita segnalazione di ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le disposizioni dettate dalla vigente normativa regionale. Nel caso di dehors annesso a nuova attività di somministrazione di alimenti e bevande è prevista invece la presentazione di istanza per nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. 38/06.

3. L'autorizzazione è precaria, temporanea e stagionale e può essere concessa di norma per un periodo massimo di mesi nove per anno solare.
4. Il dehors autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione, o per motivi di manifestazioni pubbliche che richiedano l'uso dello spazio occupato.
5. In occasione di rinnovo, ove il dehors sia quello già autorizzato precedentemente, la dichiarazione, in calce all'istanza, del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione elencata nel secondo comma.
6. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso.
7. L'utilizzo del dehors potrà essere temporaneamente sospeso qualora si verifichino segnalazioni di disturbo con superamento del valore acustico.

Art. 4 - CRITERI DI COLLOCAZIONE

Il dehors non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali.

In particolare modo andranno osservati i seguenti criteri:

1. in prossimità di incrocio il dehors non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
2. non è consentito installare dehors, o parti di esso, su sede stradale soggetta a divieto di sosta, salvo verifica di compatibilità dello stesso da parte degli uffici competenti;
3. l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
4. nell'installazione dei dehors dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali che di norma deve essere di metri due. Può fare eccezione il caso in cui il dehors è a filo marciapiede ed il marciapiede stesso è inferiore a metri due, purché venga lasciato uno spazio pedonale almeno pari alla larghezza del marciapiede;
5. qualora il dehors occupi parte di corsia destinata alla circolazione dovrà essere prevista adeguata segnalazione.
6. **la collocazione dei dehors deve realizzarsi davanti all'esercizio pubblico o, in casi particolari ove questo non sia possibile, in spazi limitrofi o comunque di pertinenza dell'esercizio stesso.**
È consentita altresì l'occupazione di spazi antistanti ed adiacenti in prossimità dell'esercizio pubblico. Qualora vi siano attività economiche di altro operatore, occorrerà acquisire nulla osta del gestore dell'attività regolarmente insediata al momento della presentazione dell'istanza di dehors.
7. il dehors posizionato in corrispondenza dell'area di mercato cittadino dovrà essere temporaneamente rimosso secondo gli orari indicati dall'Amministrazione Comunale.
8. le strutture ed i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno od incidente a persone e cose sarà a totale carico del titolare dell'autorizzazione, restando esonerato il Comune da ogni responsabilità sia civile che penale.
9. Per l'utilizzo del dehors occorrerà osservare l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso.
10. E' possibile installare dehors in aree idonee alla sosta anche se prive di regolamentazione definita da stalli.

Art. 5 - CRITERI DI REALIZZAZIONE

1. L'area del dehors (salvo che nei percorsi porticati ove ogni eventuale proposta di delimitazione sarà confrontata con la tipologia architettonica specifica), deve essere delimitata da vasi e/o fioriere ravvicinati, contenenti piante sempreverdi tenuti a regola d'arte. Potrà essere consentita, nella porzione di area autorizzata, la realizzazione di un pavimento in tavole di legno, purché risulti semplicemente appoggiato, in modo da non danneggiare la superficie della via.
2. Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura dell'Amministrazione Comunale e addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione.
3. Non dovranno mai essere realizzate chiusure frontali o laterali, in qualsiasi modo (tende a rullo o estensibili, fogli o pannelli in materiale plastico seppur trasparente, ecc.).
4. Per le coperture dei dehors devono essere usati tessuti in sintonia con l'aspetto cromatico degli edifici prospicienti, impermeabilizzati e resistenti, comunque opachi, scelti nel rispetto delle cromie indicate nella normativa generale del Piano dell'Arredo Urbano.
5. Eventuali iscrizioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita autorizzazione nella sede opportuna.

6. In presenza di specifici vincoli di legge è sempre necessario ottenere il nulla osta degli enti interessati.

Per l'installazione di dehors all'interno dei nuclei di antico impianto/nuclei cascinali di cui al PRGC dovrà essere preventivamente acquisito il parere vincolante della Commissione Locale del Paesaggio e, nelle zone a vincolo paesaggistico acquisita preventivamente autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs.42/04 e s.m. e i..

7. L'area del dehors dovrà altresì prevedere i seguenti elementi di arredo:

- Tavoli e sedie: dovranno essere coordinati fra di loro, nei materiali, nei colori e nello stile. Nelle zone dei nuclei di antico impianto/nuclei cascinali di cui al PRGC tavoli e sedie dovranno avere forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile e nella scelta dei colori e dei materiali dovrà essere ricercata un'armonia cromatica con le eventuali coperture ed il contesto ambientale di riferimento.

- Impianto di illuminazione: l'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme vigenti in materia e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dell'inquinamento luminoso. Le luci di illuminazione non dovranno essere in contrasto e/o interferire con le segnalazioni semaforiche né arrecare danno ai conducenti di autoveicoli, oltre che essere in armonia cromatica e stilistica con gli elementi d'arredo.

- Cestini: è ammessa la collocazione di cestini purché in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

- Fioriere: è ammessa la collocazione di fioriere secondo le tipologie di cui al piano dell'arredo urbano.

Gli elementi d'arredo dovranno essere contenuti all'interno dell'area del dehors e le eventuali strutture metalliche dovranno essere trattate con vernici antichizzate tipo ferromicaceo di colore grigio scuro.

Di norma per il riscaldamento del dehors dovrà essere preferibilmente sfruttato l'apporto termico gratuito derivante dall'esposizione solare. L'utilizzo degli impianti di riscaldamento dei dehors stagionali è ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 6 - TIPOLOGIE DI COPERTURE O PROTEZIONI AMMESSE E RELATIVI CRITERI PER L'INSERIMENTO AMBIENTALE

A. OMBRELLONI

Di forma quadrata o rettangolare disposti singolarmente o in serie. Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano. La tipologia più adatta è quella caratterizzata da una struttura in legno naturale con telo chiaro in cotone impermeabilizzato, in particolare per le piazze storiche e per tutti gli ambiti di pregio.

B. TENDE A PANTALERA

Costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo. E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse. Per la versatilità e per la leggerezza della tipologia ne è consentito un uso maggiormente generalizzato nel territorio urbano. Non è consentito l'abbassamento verticale del telo al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

C. CAPANNO

Costituito da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo. E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse. Non è consentita la realizzazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

D. DOPPIA FALDA

Si presenta con due soluzioni:

- 1) con struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia pantalera;
- 2) con montanti perimetrali e, in genere, chiusure sui timpani dei due lati minori.

La prima soluzione presenta ampie possibilità di inserimento se realizzata come elemento singolo con linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario. Ne è consigliabile

l'uso nelle banchine dei viali. La seconda soluzione, comporta un maggior impatto sull'ambiente, richiede attenzione e, in genere, spazi di inserimento più ampi. Non è ammessa nel nucleo centrale e nei nuclei antichi. In tutti i casi non è consentita la installazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

E. DOPPIA CAPOTTINA

Si presenta con due soluzioni:

- 1) con struttura centrale e volta di forma semicilindrica aperta o chiusa in testata;
- 2) con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta in testata (tunnel). Ambedue le tipologie presentano discrete possibilità di inserimento se realizzate come elemento singolo con linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario. Non sono ammissibili realizzazioni con linea di colmo perpendicolare alla facciata degli edifici o all'asse viario, né sequenze di elementi modulari accostati. Della prima soluzione è ammesso un uso ragionato in tutto il territorio urbano, escluso il nucleo centrale ed i nuclei antichi. La seconda soluzione, che può comportare dimensioni maggiori e quindi maggior impatto sull'ambiente, richiede generalmente spazi di inserimento più ampi. Non è ammessa nelle piazze storiche, in portici e gallerie, nella zona urbana centrale storica, in viali alberati/parchi/sponde fluviali vincolati ai sensi delle leggi di tutela ambientale e nelle vie pedonalizzate delle zone urbane storico ambientali.

In tutti i casi non è consentita la installazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

F. PADIGLIONE

Si presenta, di massima, con due soluzioni:

- 1) a piccoli moduli ripetuti (max m. 2,50x2,50) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura a piramide;
- 2) a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

Della prima soluzione è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano escluso il nucleo centrale ed i nuclei antichi. La seconda soluzione, comportando un maggior impatto sull'ambiente, richiede generalmente ampi spazi di inserimento. Non è ammessa nelle piazze storiche, nel nucleo centrale e nei nuclei antichi, in viali alberati/parchi/sponde fluviali, nelle zone di interesse ambientale nelle vie pedonalizzate. Può essere coerente in ampi contesti di recente realizzazione ove possono essere accettabili anche sequenze di elementi modulari accostati. In tutti i casi non è consentita la installazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

G. CHIOSCO O GAZEBO

Soluzioni a chiosco o gazebo, con struttura metallica e/o lignea sono idonee soprattutto per parchi, giardini e piazze di recente realizzazione mentre nelle zone di interesse storico e/o ambientale tali soluzioni, se di particolare qualità progettuale, possono essere autorizzate per motivi eccezionali e documentati.

H. STRUTTURE INNOVATIVE

Non sono escluse altre strutture diverse dalle precedenti e appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, anche con coperture in materiali differenti (legno o metallo) e con eventuali chiusure in cristallo trasparente, purché l'inserimento nel contesto, per quanto attiene forme, volume, colori e materiali, sia corretto.

Art. 7 - AMBITI DI INSERIMENTO NEL TERRITORIO

Al fine di consentire una corretta occupazione dei sedimi con le tipologie indicate nel precedente art. 6 sono individuati i seguenti ambiti di inserimento:

- a) Piazze principali: Piazza Martiri della Libertà, Piazza Achille Marazza, Piazza Mora e Gibin, Piazza XXV Aprile, Piazza XX Settembre, Piazza Mazzini. Sono sempre ammesse soluzioni prive di copertura. La possibilità di riparo può essere realizzata esclusivamente con ombrelloni a struttura lignea e copertura in tela naturale in colore ecrù, con tessuto mai lucido, in tinta unita.

Per l'occupazione dei sedimi per la collocazione di dehors permanenti di Piazza Martiri della Libertà, Piazza Mora e Gibin, Piazza XXV Aprile e Piazza XX Settembre potranno altresì essere realizzate le strutture di cui alla lettera H dell'art. 6 del

presente regolamento, purché favorevolmente valutate da parte della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi dell'art. 49 della L.R. 56/77.

- b) Corsi del nucleo di antico impianto: Corso Roma, Corso Cavour, Corso Garibaldi, Corso Mazzini: sono sempre ammesse soluzioni prive di copertura. La possibilità di riparo può essere realizzata esclusivamente con ombrelloni a struttura lignea e copertura in tela naturale in colore ecrù, con tessuto mai lucido, in tinta unita.
- c) Vie interne al nucleo di antico impianto: i dehors sono ammessi laddove esista lo spazio fisico sufficiente, ovvero in corrispondenza di aree di sosta o nelle "Piazzette": la vecchia "Piazzetta delle Erbe" in Via SS.Trinità angolo Via Brunelli Maioni, la vecchia "Piazzetta della Madonnina" in Via dei Mille angolo Via Giardini, la Piazzetta in Via Brunelli Maioni angolo Vicolo Cellini. La possibilità di riparo può essere realizzata con ombrelloni o da tende a pantalera o capanno; il tessuto non dovrà essere lucido, dovrà essere in tinta unita, con cromie scelte sulla base delle indicazioni fornite per le tende da sole, e comunque in sintonia con l'aspetto degli edifici prospicienti.
- d) Rimanenti porzioni del nucleo di antico impianto: Sono ammesse soluzioni prive di copertura, quelle protette da ombrelloni a struttura lignea, da tende a pantalera o capanno, ed a padiglione e strutture innovative; il tessuto non dovrà essere lucido, dovrà essere in tinta unita, con cromie scelte sulla base delle indicazioni fornite per le tende da sole, e comunque in sintonia con l'aspetto degli edifici prospicienti.
- e) Per i Viali, sponde dell'Agogna, parchi e giardini. Sono ammesse soluzioni prive di copertura e quelle protette da ombrelloni, da tende a pantalera, a doppia falda a montante centrale e a padiglione e strutture innovative: il tessuto non dovrà essere lucido, dovrà essere in tinta unita, con cromie scelte sulla base delle indicazioni fornite per le tende da sole, e comunque in sintonia con l'aspetto degli edifici prospicienti.
- f) Per le rimanenti porzioni del territorio cittadino sono ammesse tutte le tipologie elencate all'art. 6: il tessuto non dovrà essere lucido, dovrà essere in tinta unita, con cromie scelte sulla base delle indicazioni fornite per le tende da sole, e comunque in sintonia con l'aspetto degli edifici prospicienti.
- g) In caso di dehors annessi a chioschi, sono ammesse esclusivamente le tipologie prive di copertura o con riparo con ombrelloni a struttura lignea e copertura in tela naturale colore ecrù, con tessuto mai lucido, in tinta unita.

TITOLO III – DEHORS PERMANENTE

Art. 8 - AUTORIZZAZIONE - MODALITÀ PER LE RICHIESTE

1. Il titolare di un esercizio pubblico con somministrazione di alimenti e bevande o di una struttura ricettiva che intenda collocare un dehors permanente su suolo pubblico, privato gravato da servitù di uso pubblico o privato dovrà ottenere la preventiva autorizzazione.
2. Al fine dell'ottenimento della autorizzazione di cui al comma precedente, il titolare dell'esercizio pubblico con somministrazione di alimenti e bevande o di una struttura ricettiva dovrà presentare almeno sessanta giorni prima di quello previsto per la installazione del dehors, formale istanza di concessione di suolo pubblico in bollo (nel caso in cui ricorrano i presupposti) e istanza di Permesso di Costruire in bollo corredata dalla seguente documentazione a firma di tecnico abilitato alla professione:
 - a) progetto in due copie, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali. Dovranno prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, ecc...
 - b) relazione tecnica;
 - c) fotografie a colori del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;
 - d) nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura venga posta a contatto dell'edificio;
 - e) apposita segnalazione di ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le disposizioni dettate dalla vigente normativa regionale (per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande esistenti) o istanza di autorizzazione ex

art. 9 L.R. 38/09 (nel caso di dehors richiesti contestualmente all'avvio di nuova attività di somministrazione di alimenti e bevande);

- f) attestazione comprovante il versamento del contributo di costruzione;
- g) attestazione comprovante il versamento dei diritti di segreteria;
- h) dichiarazione che gli eventuali impianti saranno realizzati ai sensi della normativa vigente;
- i) n. 1 marca da bollo.

Nel caso di occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico:

- j) attestazione comprovante il versamento della COSAP relativo all'anno precedente e all'anno corrente (nel caso di rateizzo attestazione comprovante il versamento della prima rata della COSAP).
- k) Attestazione comprovante il versamento del deposito cauzionale o polizza assicurativa o bancaria a copertura di eventuali danni causati al suolo pubblico a seguito dell'occupazione dell'importo di Euro 25/mq.

Il rilascio del permesso è subordinato all'acquisizione di attestazione dell'ufficio tributi comunale circa la regolarità dei pagamenti della tassa comunale sui rifiuti.

3. Le superfici a dehors non incidono sui parametri edilizi ed urbanistici del PRGC ma devono rispettare le distanze dai confini su terreno privato (salvo accordo scritto di deroga) e sono da assoggettare al contributo di costruzione.
4. Il permesso di costruire è rilasciato a titolo temporaneo, pertanto revocabile in qualunque momento per motivate esigenze di pubblico interesse nonché allo scadere della concessione del suolo pubblico.
5. Il titolare per la collocazione di un dehors permanente in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. deve presentare altresì domanda per l'ottenimento di autorizzazione paesaggistica. In caso di installazione nei nuclei di antico impianto/nuclei cascinali dovrà altresì acquisire il parere della Commissione Locale del Paesaggio.
6. Le occupazioni con dehors permanenti su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico sono soggette a preventiva acquisizione di concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dal Comando di Polizia Municipale. La stessa è rilasciata per un periodo non superiore a sei anni, decorrenti dalla data di rilascio della concessione e può essere rinnovata di altri sei anni, previa presentazione di apposita istanza.
7. Decorsi i termini di cui al comma precedente se l'esercente intende proseguire nell'utilizzo del dehor permanente deve provvedere a rinnovare l'autorizzazione; qualora l'esercente non abbia interesse a proseguire nell'utilizzo del dehor permanente lo stesso dovrà essere immediatamente rimosso.
8. Il dehors autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione, o per motivi di manifestazioni pubbliche che richiedano l'uso dello spazio occupato.
9. L'utilizzo del dehors potrà essere temporaneamente sospeso qualora si verifichino segnalazioni di disturbo con superamento del valore acustico.

Art. 9 - CRITERI DI COLLOCAZIONE

Il dehors non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali.

In particolare modo andranno osservati i seguenti criteri:

1. in prossimità di incrocio il dehors non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
2. non è consentito installare dehors, o parti di esso, su sede stradale soggetta a divieto di sosta, salvo verifica di compatibilità dello stesso da parte degli uffici competenti;
3. l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;

4. il dehors non potrà essere posizionato in corrispondenza dell'area di mercato cittadino salvo verifica di compatibilità dello stesso da parte degli uffici competenti o salvo impegno del titolare dell'esercizio a rimuovere le strutture in occasione del mercato cittadino;
5. nell'installazione dei dehors dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali che di norma deve essere di metri due. Può fare eccezione il caso in cui il dehors è a filo marciapiede ed il marciapiede stesso è inferiore a metri due, purché venga lasciato uno spazio pedonale almeno pari alla larghezza del marciapiede;
6. qualora il dehors occupi parte di corsia destinata alla circolazione dovrà essere prevista adeguata segnalazione.
7. la collocazione dei dehors deve realizzarsi davanti all'esercizio pubblico, o in casi particolari, ove questo non sia possibile, in spazi limitrofi o comunque di pertinenza dell'esercizio stesso.
8. **È consentita altresì l'occupazione di spazi antistanti ed adiacenti in prossimità dell'esercizio pubblico. Qualora vi siano attività economiche di altro operatore, occorrerà acquisire nulla osta del gestore dell'attività regolarmente insediata al momento della presentazione dell'istanza di dehors.** Nel caso di più richieste del medesimo spazio sarà data precedenza alla domanda del titolare dell'esercizio antistante, o in assenza a quella protocollata per prima.
9. Le strutture ed i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno od incidente a persone e cose sarà a totale carico del titolare dell'autorizzazione, restando esonerato il Comune da ogni responsabilità sia civile che penale.
10. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio; l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente.
11. Per l'utilizzo del dehors occorrerà osservare l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso.
12. È possibile installare dehors in aree idonee alla sosta anche se prive di regolamentazione definita da stalli.

Art. 10 - CRITERI DI REALIZZAZIONE

1. Gli elementi di composizione dei dehors, ammessi dal presente titolo, sono classificati come di seguito indicato:
 - a) tavoli, sedie, poltroncine e panche: dovranno essere coordinati fra di loro, nei materiali, nei colori e nello stile. Nelle zone dei nuclei di antico impianto/nuclei cascinali di cui al PRGC tavoli e sedie dovranno avere forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile e nella scelta dei colori e dei materiali dovrà essere ricercata un'armonia cromatica con le eventuali coperture ed il contesto ambientale di riferimento.
 - b) elementi di delimitazione e protezione laterale/frontale;
 - c) pedane;
 - d) elementi di copertura e riparo;
 - e) impianto di illuminazione: l'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme vigenti in materia e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dell'inquinamento luminoso. Le luci di illuminazione non dovranno essere in contrasto e/o interferire con le segnalazioni semaforiche né arrecare danno ai conducenti di autoveicoli, oltre che essere in armonia cromatica e stilistica con gli elementi d'arredo.
 - f) elementi accessori cestini per i rifiuti e fioriere: è ammessa la collocazione in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo secondo le tipologie di cui al piano dell'arredo urbano.
2. I dehors permanenti possono essere realizzati con strutture analoghe a quelle dei dehors stagionali con possibilità di delimitazioni laterali/frontali esclusivamente con pannelli di materiale trasparente ed antiurto, a condizione che gli inserimenti avvengano nel rispetto dell'aspetto esteriore della struttura e che siano tali da garantirne l'uniformità tipologica con

l'architettura dell'ambito.

3. Per il riscaldamento del dehors permanente dovrà essere preferibilmente sfruttato l'apporto termico gratuito derivante dall'esposizione solare. L'utilizzo degli impianti di riscaldamento è comunque ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia. Con le medesime prescrizioni potranno essere collocati impianti di condizionamento. Gli impianti di riscaldamento o condizionamento dovranno possedere conformi certificazioni in riferimento alle norme di leggi.
4. Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura dell'Amministrazione Comunale e addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione.
5. Eventuali iscrizioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita autorizzazione nella sede opportuna.
6. In presenza di specifici vincoli di legge è sempre necessario ottenere il nulla osta degli enti interessati.
7. Gli elementi d'arredo dovranno essere contenuti all'interno dell'area del dehors e le eventuali strutture metalliche dovranno essere trattate con vernici antichizzate tipo ferromicaceo di colore grigio scuro.
8. E' possibile installare dehors in aree idonee alla sosta anche se prive di regolamentazione definita da stalli.

Art. 11- TIPOLOGIE DI COPERTURE O PROTEZIONI AMMESSE E RELATIVI CRITERI PER L'INSERIMENTO AMBIENTALE

I dehors permanenti dovranno essere realizzati nel rispetto delle tipologie di cui al precedente all'art. 6 e con possibilità di delimitazioni laterali/frontali come meglio descritto al precedente art. 10.

Art. 12 - AMBITI DI INSERIMENTO NEL TERRITORIO

Al fine di consentire una corretta occupazione dei sedimi con le tipologie indicate nel precedente art. 11 si rimanda alle disposizioni di cui al precedente art. 7 per il corretto inserimento nel territorio comunale.

TITOLO IV – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 13 – NORME TRANSITORIE E SANZIONI

1. L'autorizzazione è revocabile quando per omessa manutenzione la struttura autorizzata risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato.
2. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, oltre al recupero del canone dovuto ed agli interessi al tasso legale calcolati sul canone dovuto:
 - a. L'occupazione abusiva del suolo pubblico, con dehors non autorizzato o non rimosso a seguito di revoca di autorizzazione, o non rimosso allo scadere dell'autorizzazione, comporterà la sanzione amministrativa così come previsto dall'art. 20 del Nuovo Codice della Strada e, se ricorrono i presupposti, l'ordinanza di immediato ripristino dello stato dei luoghi e spesa degli occupanti come disposto dall'art. 3, c. 16, della L.94/2009.
 - b. La violazione delle norme e delle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nel precedente comma, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. ed i., secondo le modalità della Legge 24.11.1981, n. 689.